**ALLEGATO C - PROTOCOLLO MOVIMENTAZIONE LIQUAMI IN ZONE DI RESTRIZIONI (ZR)**

Premesso che lo spostamento, al di fuori delle ZR II, III e Aree Infette di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera, e di liquami, è vietato, il servizio veterinario territorialmente competente può autorizzare, in deroga, l’invio di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera, e i liquami verso impianti o terreni siti al di fuori di tali zone ai fini del loro smaltimento; in ogni caso lo smaltimento di liquami di allevamenti posti in ZR, deve avvenire:

1. Prioritariamente in un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 – Cat. 2 che assicuri l’inattivazione del virus della PSA tramite l’applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo PSA, ovvero 70° per almeno un’ora o trattamento equivalente (Incenerimento, Coincenerimento, Combustione, Biogas, Compostaggio, Produzione di fertilizzanti organici);
2. Se l’invio di cui al punto 1, per oggettivo impedimento, non è possibile, il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera, e i liquami potranno essere spostati in un impianto di biogas nella medesima zona di sorveglianza che assicuri l’inattivazione del virus della PSA tramite l’applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo PSA, ovvero 70° per almeno un’ora o trattamento equivalente, di cui viene data evidenza all’AC.

Se l’impianto di biogas non è munito di pastorizzatore nel quale viene fatto transitare il liquame, tale spostamento è subordinata alla visita clinica in allevamento e all’esito favorevole dei controlli su milze, effettuati nelle 72 ore precedenti lo spostamento dei liquami, su campioni di milze, prelevate in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZS da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere campionati gli animali morti dal minor tempo possibile al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR). Il campionamento al presente punto deve essere ripetuto se le operazioni di movimentazione si protraggono oltre le 72 ore.

1. Se l’invio di cui al punto 1 e 2, per oggettivo impedimento, non è possibile, i liquami potranno essere spostati per utilizzo agronomico secondo quanto segue:
2. Lo spostamento è subordinato alla visita clinica in allevamento e all’esito favorevole dei controlli su milze, effettuati nelle 72 ore precedenti lo spostamento dei liquami, su campioni di milze, prelevate in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento all’ IZS da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere campionati gli animali morti dal minor tempo possibile al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR). Il campionamento al presente punto deve essere ripetuto se le operazioni di movimentazione di protraggono oltre le 72 ore.
3. Lo spandimento agronomico può avvenire:
   * Esclusivamente nei terreni il più vicino possibile all’allevamento di origine, meglio se di proprietà, e comunque nei territori posti in ZR di propria competenza;
   * Attraverso spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato;
   * A una distanza superiore a 500 metri da altri allevamenti di suini (al di sotto dei 500 metri è vietato);

Dichiarando il percorso dall’allevamento di partenza fino al destino, i servizio veterinario territorialmente competente autorizza lo spostamento di letame, comprese le lettiere e il materiale da lettiera e di liquami nella la zona di sorveglianza nel rispetto di quanto sopra e delle seguenti condizioni:

1. Con mezzi costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite di materiale. Tali mezzi devono essere puliti e disinfettati con disinfettanti efficaci contro il virus della PSA immediatamente dopo ogni trasporto e, se utilizzati per il trasporto di liquami di allevamenti diversi, devono essere lavati e disinfettati anche internamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico;
2. Senza soste o operazioni di scarico/carico nella zona soggetta a restrizioni (monocarichi);
3. Privilegiando le principali vie di comunicazione stradale ed evitando, lungo il tragitto, le vicinanze di stabilimenti che detengono suini.

Si precisa che non è vietato, e quindi non necessita di richiesta di deroga, lo spostamento del prodotto dell’impianto di biogas (digestato) che può essere utilizzato come da buone prassi agricole.